

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

Recupero Iva nel concordato preventivo – quando emettere la nota di variazione?

La nostra azienda vanta un credito chirografario verso una società che ha presentato un ricorso per concordato preventivo. Nella proposta della debitrice si prevede un soddisfo stimato del 10% previa liquidazione di tutti i beni aziendali per destinare il netto ricavato alla soddisfazione dei creditori. ...

Adacta Risponde



Recupero Iva nel concordato preventivo – quando emettere la nota di variazione?

DI FABIO BONATO

La nostra azienda vanta un credito chirografario verso una società che ha presentato un ricorso per concordato preventivo. Nella proposta della debitrice si prevede un soddisfo stimato del 10% previa liquidazione di tutti i beni aziendali per destinare il netto ricavato alla soddisfazione dei creditori. Il Commissario Giudiziale nella sua relazione stima invece un riparto del 6%, in quanto valuta in modo più prudente il realizzo di alcune poste dell'attivo. Quando è possibile emettere la nota di variazione ai fini IVA per l'importo del credito che resterà insoddisfatto?

Per l'emissione della nota di variazione ai fini Iva la condizione prevista dall'art. 26 del DPR 633/72 è che sia accertata l'infruttuosità della procedura di recupero. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 77 del 2000 precisa che, per accertare l'infruttuosità nel concordato preventivo, occorre tener in considerazione oltre che la sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche il momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti: in sostanza solo al momento del riparto finale sarà nota con certezza la parte di credito rimasta insoddisfatta.

La posizione dell'Amministrazione, e seguita dalla maggior parte degli operatori, appare però troppo rigorosa e adeguata solo al caso di un concordato che si fonda sull'offerta ai creditori di liquidare beni aziendali il cui valore, al momento dell'omologa, è dato solo da perizie di stima. In tal caso vi è infatti incertezza sull'effettiva entità del riparto, dipendendo lo stesso dall'effettivo realizzo dei beni, e quindi si rende opportuna l'attesa del riparto finale. Ritengo potrebbe invece essere giustificabile l'emissione di una nota di variazione già alla definitività del decreto di omologa per quella parte del credito che, in base anche alle indicazioni fornite dal Commissario nella sua relazione, con ragionevole certezza resterà comunque insoddisfatta; oppure nel caso di appostamento del creditore in specifica classe con previsione di una soddisfazione massima inderogabile, che, di conseguenza, rende certa la perdita minima che il creditore subirà. Come nei casi appena citati, anche la previsione della "datio in solutum" di un cespite rende certa l'infruttuosità della procedura per la parte eccedente il valore assegnato.

Nel caso invece di un concordato che prevede la continuità aziendale, le considerazioni sono ulteriori. Se la proposta consiste nell'attribuzione di una percentuale di soddisfazione fissa e garantita, si ritiene che vi siano gli elementi richiesti dalla norma per l'emissione della nota già con la definitività del decreto di omologa. Più ostica diventa invece la valutazione del momento in cui emetterla nel caso in cui la proposta concordataria attribuisca ai creditori i flussi di cassa che si genereranno dalla gestione futura limitatamente ad un determinato arco temporale o ammontare. Nel primo caso, l'incertezza della gestione futura richiede di attendere il riparto finale, mentre nel secondo caso potrebbero valere le considerazioni sopra riportate per i casi di concordato liquidatorio, ove la perdita attesa è ragionevolmente determinabile a priori.

Attualmente il Concordato Preventivo ha caratteristiche simili a quelle di un accordo privatistico tra le parti, completamente libero di essere definito in ogni suo aspetto e che può assumere le più svariate forme. Si ritiene quindi necessaria la valutazione "caso per caso" della proposta concordataria e del trattamento riservato ai creditori, auspicando nel contempo anche una revisione dell'orientamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

f.bonato@adacta.it

Domenica 7 Giugno 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA